LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 42

Autorizzazione per la vendita del sale al pubblico e condizioni nelle quali il sale deve essere venduto

E' proibito di vendere sale al pubblico senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli e di acquistarne presso chi non e' autorizzato alla vendita.

Il sale deve essere venduto nelle condizioni nelle quali esce dagli stabilimenti e dai magazzini del monopolio senza alterazione e senza mescolanza di qualita'.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1942, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Primo — Monopolio del sale
Capo	V — Tutela preventiva del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-42-autorizzazione-per-la-vendita-del-sale-al-pubblico-e-condizioni-nelle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it